Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 gennaio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. **1208**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Laterano, in Milano.

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Laterano, in Milano; la Chiesa parrocchiale anzidetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un immobile situato pure in Milano e viene inoltre riconosciuta, agli effetti civili, la bolla arcivescovile 5 dicembre 1953, con la quale viene stralciata dal patrimonio della Chiesa parrocchiale del SS. Redentore in Milano ed assegnato in proprietà alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Laterano un fabbricato situato in Milano da destinarsi a casa canonica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. **1209**.

Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale degli inventori (A.N.D.I.).

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, vengono approvate le modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale degli inventori (A.N.D.I.).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1210**.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare dal prof. dottor Alessandro Trotter la donazione delle sue collezioni cecidologiche, contenute in 61 pacchi del valore complessivo di L. 100.000 e la relativa biblioteca di circa 2500 pubblicazioni del valore complessivo di L. 125.000, disposta in suo favore con atto pubblico amministrativo in data 13 aprile 1954.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1211.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.270.000 (un milioneduecentosettantamila) nominali, in certificati di Rendita italiana 5%, disposta in suo favore dal prof. Giuseppe Salvatore Donati, a nome e per conto del Comitato per le onoranze al prof. Giovanni Morone, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio di studio annuale intitolato « Premio di perfezionamento prof. Giovanni Morone », da conferirsi per concorso, secondo le modalità fissate in apposito regolamento, ad un neo laureato in medicina e chirurgia nell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1212.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione.

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000, proveniente da sottoscrizioni e destinata ad incrementare il capitale del « Premio Vicarelli » istituito presso l'Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada di collegamento fra le provinciali Portogruaro-Cinto Caomaggiore e Portogruaro-Cordovado, in provincia di Venezia, con la contemporanea approvazione del tracciato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1953, n. 9509, con la quale l'Amministrazione provinciale di Venezia ha chiesto l'approvazione del tracciato della strada di collegamento fra le provinciali Portogruaro-Cinto Caomaggiore e Portogruaro-Cordovado nonchè il passaggio nell'elenco delle strade provinciali del tronco suddetto;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1954, n. 970;

Considerato che la strada di che trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato della strada di collegamento fra le provinciali Portogruaro-Cinto Caomaggiore e Portogruaro-Cordovado di cui all'allegata planimetria che sarà vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La strada di collegamento fra le provinciali Portogruaro-Cinto Caomaggiore e Portogruaro-Cordovado è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1954
Registro n. 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 51

(31)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Rocca Rainola a Cicciano, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 dicembre 1952, n. 18, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Rocca Rainola a Cicciano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1954, n. 914;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Rocca Rainola a Cicciano, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1954
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 271

(36)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954.

Scioglimento del Consiglio comunale di Rimini (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il funzionamento dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) si è imposto da tempo alla particolare attenzione della autorità di vigilanza per le ripetute manifestazioni di faziosità e la sistematica ed ingiustificata resistenza ad ogni legittimo richiamo della medesima.

Da una inchiesta, recentemente effettuata da un funzionario della prefettura di Forlì all'ufficio imposte e tasse del Comune, sono emersi molteplici e gravi irregolarità ed arbitri, chiaro indice di un'azione amministrativa persistentemente faziosa e demagogica, che ha pregiudicato seriamente gli interessi del civico ente.

In particolare, infatti, è risultato, fra l'altro:

1) il Consiglio comunale e la Giunta municipale, ritardando — nonostantè le ordinanze di rinvio ed il diniego di approvazione, da parte della G.P.A., delle deliberazioni adottate, le esplicite diffide rivolte dal predetto organo e le decisioni della Commissione centrale per la finanza locale — la applicazione della tariffa massima prevista dall'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, delle supercontribuzioni su alcuni generi di consumo, hanno procurato al Comune, dallo agosto 1952 all'ottobre 1953, un danno di circa L. 32.000.000;

2) *Imposta di famiglia*: A causa di illegittime discriminazioni effettuate — con deliberazione interna 22 agosto 1952 della Giunta municipale, sulla quale era stata apposta l'annotazione « da non trasmettere alla Prefettura » — fra le categorie dei contribuenti e delle demagogiche detrazioni operate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui redditi imponibili, si è procurato al Comune un danno di circa L. 9.000.000;

3) *Imposta di patente*: L'Amministrazione si è resa responsabile verso il Comune di un danno di circa L. 8.000.000 — indipendentemente da quello che risulterà dalla mancata compilazione del ruolo 1953 — per avere largheggiato, in sede di concordati, nel ridurre gli accertamenti effettuati e per avere ulteriormente ridotto d'ufficio non solo gli accertamenti divenuti definitivi per decorso di termini, ma anche le cifre precedentemente concordate;

4) *Imposta di licenza*: In conseguenza di riduzioni operate d'ufficio, per fini politici e con criterio classista — sia alle partite contestate che a quelle già concordate — il Comune ha subito un danno di circa L. 2.000.000, mentre le sperequazioni verificatesi fra le categorie interessate hanno dato luogo a proteste e risentimenti, manifestatisi attraverso la stampa, volantini, conferenze e mancata accensione delle luci esterne degli esercizi, nonchè con la presentazione di numerosi ricorsi, che rappresentano il 60 % circa degli accertamenti;

5) *Assistenza ai poveri e spedalità*: Anche in questo campo l'Amministrazione comunale si è ispirata a criteri demagogici e politici.

L'ingente numero degli assistiti ha determinato un grave onere per il bilancio sia per somministrazione gratuita di medicinali che per fornitura di apparecchi ortopedici, dentiere, occhiali, cinti erniari, ecc., mentre è stata trascurata la realizzazione dei crediti per spedalità consumate da abbienti, con un danno per il Comune di circa L. 2.000.000.

Al complesso delle suddette irregolarità, emerse dall'ispezione, deve aggiungersi quella relativa alla mancata riduzione del personale dipendente.

Infatti, nonostante i reiterati inviti rivolti dal Prefetto e dagli organi di tutela, l'Amministrazione ha persistito nel trattenere in servizio il personale avventizio non strettamente necessario per i bisogni degli uffici ed ha riassunto — eludendo, in tal modo, il controllo degli organi suddetti — in qualità di operai, gli impiegati licenziati.

Per effetto delle irregolarità suddette, che appaiono collegate da una « ratio » comune, si è reso sempre più arduo il pareggio del bilancio, il quale non potrà conseguirsi che mediante l'accensione di nuovi mutui, in aggiunta a quelli già gravosi che il Comune ha finora assunto.

Gli organi di vigilanza e di tutela hanno in tutti i modi cercato di fronteggiare, con i mezzi ordinari, le varie manifestazioni di illegale amministrazione da parte del Consiglio comunale, della Giunta municipale e del sindaco di Rimini, ma ciò nonostante, questi ultimi hanno ripetuto e moltiplicato, con spirito fazioso, tali manifestazioni in tutti i settori, e specialmente in quello, delicatissimo, della pubblica finanza, improntando ad inammissibili criteri classisti — contrastanti con i principi della generalità dell'imposizione — tutto il sistema tributario e sconvolgendo la funzionalità dell'Ente con un programma diretto a conseguire un sistematico dissesto di bilancio.

Il dilagare delle numerose manifestazioni di illegalità, che costituiscono oramai norma di condotta dell'Amministrazione, ha reso vano il ricorso ai normali mezzi correttivi e sostitutivi da parte degli organi di controllo per il ripristino del regolare funzionamento dell'Ente e ne ha irrimediabilmente compromesso, allo Stato, la regolarità della gestione, con inevitabili ripercussioni nello ambiente locale, premessa di possibili turbative dell'ordine pubblico.

Tenuto, pertanto, conto che l'estrema gravità della situazione della civica azienda richiede l'urgente attuazione di adeguate misure e considerata, altresì, la persistenza da parte dell'Amministrazione comunale nel violare, nonostante le ripetute diffide ed i continui richiami, tassativi obblighi di legge, si ritiene necessaria — ricorrendo pienamente gli estremi previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — l'adozione del provvedimento di scioglimento di quel Consiglio comunale, onde procedere a nuove elezioni e ristabilire, con nuovi organi, l'efficente esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere espresso nell'adunanza del 23 novembre 1954.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, con il quale, si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Rimini.

Con lo stesso decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — si provvede, altresì, alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune predetto, nella persona del dott. Renato Schiavo, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì) si è resa responsabile di gravi e persistenti irregolarità amministrative, pregiudicando gli interessi del civico Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di legge per ordinare lo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 novembre u. s.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rimini (Forlì) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Schiavo, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del predetto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al suddetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1954.

Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, numero 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il verbale in data 28 luglio 1954, n. 50, del Consiglio di amministrazione dell'Ente, dal quale risulta che l'avv. Vincenzo Bavaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio stesso;

Ritenuta la opportunità di accettare tali dimissioni;

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del predetto Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni come sopra presentate dall'avv. Vincenzo Bavaro dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata Norcen Antonio è nominato presidente dell'Istituto anzidetto con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1954
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 1

(23)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1954.

Variazione al bilancio di previsione del « Fondo addestramento professionale lavoratori » per l'esercizio 1954-55.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante alcune modifiche ai provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1954, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1954-55;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1954, con il quale è stato disposto a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori un contributo di lire ventimiliardi (L. 20.000.000.000) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione della assicurazione contro la disoccupazione;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1954, con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'esercizio finanziario 1953-54 e dal quale risulta accertato un avanzo di amministrazione di lire tremiliarditrecentotredicimilionisettantamilanovecentocinquantasei (3.313.070.956) da utilizzarsi nel corrente esercizio 1954-55;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al predetto stato di previsione dell'esercizio 1954-55 sia per integrare di L. 2.813.070.956 l'avanzo di amministrazione già previsto in L. 500.000.000, sia per inscrivere il contributo di cui al citato decreto 17 luglio 1954;

Decreta:

Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1954-55 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	2.813.070.956
Cap. 6. — Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	»	20.000.000.000
Totale entrata . . .	L.	22.813.070.956

SPESA

in aumento:

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L.	3.000.000.000
Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	»	16.400.000.000
Cap. 3. — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3 lettera *d*) . . .	»	2.300.000.000
Cap. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	»	1.000.000.000
Cap. 7. — Spese relative all'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori o comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali è stato istituito	»	113.070.956
Totale spesa . . .	L.	22.813.070.956

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1954.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Catanzaro, approvato con regio decreto 29 novembre 1903 e quelli suppletivi approvati, rispettivamente, il primo con decreto reale 28 marzo 1915 e il secondo con decreto reale 12 luglio 1938;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catanzaro compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Catanzaro;

b) l'inserzione completa dell'esemplare del presente decreto ed annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni direttamente interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di giorni trenta, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dello eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
		VERSANTE TIRRENO		
1	Burrone Marignano (influente del n. 5 dell'elenco principale)	Salso	Decollatura Confluenti	Nei tre rami. Dalla confluenza fino alle sorgenti, queste comprese.
2	Torrente Fiumarella (influente del n. 8 dell'elenco principale)	Fiume Grande	Martirano	Dalla confluenza col fiume Grande fino alle sorgenti queste comprese.
3	Torrente Petrullo o Fico (influente del n. 8 dell'elenco principale)	Id.	Id.	Id.
4	Torrente Tre Carlini (influente del n. 8 dell'elenco principale)	Rio Sant'Eufrasio	Curinga, Filadelfia	Dalla confluenza col rio Sant'Eufrasio fino alle sorgenti queste comprese
5	Torrente Rizzuto	Mare Tirreno	Briatico e Cessaniti	Dalla foce fino alle sorgenti, queste comprese
6	Vallone Burmaria	Id.	Tropea, Drapia	Dall'ultimo opificio fino alle sorgenti «Monte Iole» ed «Ariaci», queste comprese
7	Vallone Lumia	Id.	Id.	Dall'ultimo opificio fino alle sorgenti, queste comprese
8	Fiume di Campo e Cerasaro (influente del n. 95 dell'elenco principale)	Fiume Mandricello	Ioppolo Coccorino	Dalla confluenza col fiume Mandricelle fino alle sorgenti, queste comprese
9	Torrente San Pietro	Mare Tirreno	Nicotera	Dalla foce fino alle sorgenti, queste comprese.
		VERSANTE IONIO		
10	Valle del Torno (influente del n. 186 dell'elenco principale)	Valle Bruca	Torrente di Ruggiero	Dalla confluenza con la Valle Bruca fino alle sorgenti queste comprese
11	Vallone Romanella (influente del n. 187 dell'elenco principale)	Torrente Ombrata	Id.	Dalla confluenza col torrente Ombrato fino alle sorgenti queste comprese
12	Vallone Gaggiano (influente del n. 224 dell'elenco principale)	Fiume Melito	Sorbo San Basile	Dalla confluenza fino alle sorgenti, queste comprese

(5886)

Visto, *il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

Costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dagli istituti di credito promotori per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione esteso al territorio dell'Emilia e Romagna.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna », sarà retto dalle norme dello statuto, composto di 33 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna.

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna ».

Fanno parte dell'Istituto tutte le Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria dell'Emilia e Romagna, che l'hanno promosso, nonchè le altre Aziende di credito che vi hanno aderito.

Potranno parteciparvi altre Aziende di credito nonchè Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, che vi siano ammessi dall'Assemblea previa autorizzazione, per i primi, dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Bologna.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata.

Scopo - Fondo di dotazione - Funzionamento

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio dell'Emilia e Romagna.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 500.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione, nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 ciascuna.

Ciascun partecipante deve assumere almeno cinque quote.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro partecipante. La cessione medesima, come anche l'ammissione all'Istituto di altri Enti delle categorie contemplate nell'art. 1, è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data dell'invito.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Se l'aumento deliberato non sarà integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori saranno liberati dall'obbligo assunto a meno che nella deliberazione stessa non sia diversamente disposto.

Art. 6.

Per l'istruttoria e l'espletamento delle singole operazioni e per tutti gli incombenti accessori, l'Istituto si avvale dell'opera e degli sportelli dei partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con gli eventuali conferimenti statali;

c) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti, nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

e) col risconto del proprio portafoglio e con la cessione di crediti concessi in forma non cambiaria, operazioni da eseguirsi con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 22 dicembre 1953, n. 955.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Istituto può compiere, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari o anche da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) acquisto di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme impiegate nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

La durata massima delle singole operazioni, salvo deroga da concedersi dall'organo di vigilanza, non può superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni e sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni e all'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il Collegio sindacale;
f) il direttore.

Assemblea dei partecipanti

Art. 11.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione sottoscritto almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'Assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, dei due vice presidenti e degli otto membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle eventuali medaglie di presenza e diarie che siano assegnate ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi.

Dette medaglie di presenza e diarie non sono cumulabili con quelle eventualmente assegnate per la partecipazione a sedute, nella stessa giornata, di organi diversi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione avanzate all'Istituto da parte di Enti delle categorie di cui all'art. 1 e sulle cessioni di quote nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile, per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui all'art. 13, commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedire ai partecipanti al loro domicilio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee e delle relative deliberazioni si applicano le norme del Codice civile.

Art. 17.

Le votazioni relative alla nomina degli amministratori e dei sindaci o, comunque, a questioni concernenti persone, si fanno per scrutinio segreto; le altre si fanno per alzata di mano, salvo che da parte di qualche partecipante venga richiesto l'appello nominale.

Consiglio di amministrazione

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti, e da otto membri, tutti eletti dall'assemblea fra gli amministratori e i dirigenti degli Enti partecipanti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto disposto dall'art. 13.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado inclusivo e non possono far parte altresì del Consiglio: i membri del Parlamento, i funzionari ed impiegati dello Stato o di altri Enti pubblici, i parenti ed affini fino al terzo grado inclusivo dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 20.

Il presidente, i vice presidenti e i consiglieri durano in carica tre anni e sono confermabili o rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, provvederà per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Art. 21.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con biglietto, contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'Assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio, senza derogare alla generalità di cui sopra:

a) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare, oltre al direttore, il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti;

d) determinare la competenza del Comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri che andranno a comporlo;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito, nonchè per il risconto del portafoglio e per la cessione dei crediti al « Mediocredito »;

f) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato esecutivo;

h) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

i) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

l) deliberare circa le aperture di credito di cui alla lettera d) dell'art. 7;

m) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione per parte della assemblea dei partecipanti;

n) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenere, nonchè sulle transazioni e rinuncie;

o) deliberare sull'acquisto di beni immobili a seguito di subasta o di liquidazione giudiziale o comunque per ricupero di crediti, nonchè sulla loro alienazione;

p) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Comitato esecutivo

Art. 23.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da tre consiglieri eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di credito entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio;

b) sul risconto e la cessione di crediti al « Mediocredito »;

c) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

d) in via di urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere la ratifica.

La deliberazione del Comitato esecutivo è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o della urgenza.

Art. 25.

Il Comitato esecutivo è convocato con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, e nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Il presidente

Art. 26.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere mai stato perfezionato il contratto definitivo di mutuo.

Art. 27.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano; in mancanza o impedimento di entrambi, l'altro vice presidente.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Il Consiglio può delegare particolari compiti ed incarichi spettanti al presidente a uno o più consiglieri di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma di un vice presidente o del consigliere delegato a termini del comma precedente, costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento delle persone sostituite.

Collegio sindacale

Art. 28.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'Assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal Codice civile. I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di intervenire a quelle del Comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Direttore

Art. 29.

All'Istituto è preposto un direttore di nomina del Consiglio di amministrazione il quale assiste alle assemblee e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Prende nota delle deliberazioni e redige i verbali delle assemblee ed adunanze e li controfirma; ne autentica col presidente le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne controfirma gli atti relativi, e in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina il servizio, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, può designare uno o più funzionari dell'Istituto a sostituire il direttore medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Bilancio - Utili - Liquidazione

Art. 30.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'Assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile.

Art. 31.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per tre decimi alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per sei decimi ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per un decimo in parte alla formazione di una riserva straordinaria e in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria nell'Emilia e Romagna.

Art. 32.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Art. 33.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto, con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite fra gli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Visto:

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

(17)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

Sostituzione di un sindaco supplente della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 36 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1954, con il quale il dott. Alfredo Salimei è stato nominato sindaco supplente della Banca stessa, per il triennio 1954-1956;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Alfredo Salimei, recentemente deceduto;

Considerata l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Aurelio Ulzega è nominato sindaco supplente della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in sostituzione del dott. Alfredo Salimei e resterà in carica fino alla scadenza del periodo previsto nel precedente decreto 8 febbraio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: GAVA

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

Sostituzione di un sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riguardante l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti gli articoli 31 e 37 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreti Ministeriali 24 marzo 1946 e 9 settembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1953, con il quale il dott. Alfredo Salimei è stato nominato sindaco effettivo del Consorzio stesso, per il quadriennio 1953-1956;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Alfredo Salimei, recentemente deceduto;

Considerata l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Pasquale Carbone è nominato sindaco effettivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Alfredo Salimei e resterà in carica fino alla scadenza del periodo previsto nel precedente decreto 4 maggio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: GAVA

(6181)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari, approvate con decreto Ministeriale 10 luglio 1951;

Decreta:

E' approvato il seguente testo relativo all'art. 4 delle condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari presentato dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, in sostituzione di quello attualmente in vigore:

Art. 4. — Qualora, essendo la polizza al corrente con i pagamenti, la morte dell'assicurato avvenga:

a) entro il primo semestre dalla data di emissione della polizza, la Società rimborsa i premi riscossi esclu-

si quelli relativi al capitale aggiuntivo (L. 1 mensile per ogni L. 1000 di capitale assicurato per il caso di morte);

b) nel terzo e quarto trimestre dalla data di emissione della polizza, la Società paga (per le forme dotali « pagherà alla scadenza ») ai beneficiari ivi designati rispettivamente la metà o i tre quarti del capitale assicurato per il caso di morte;

c) dopo il primo anno dalla data di emissione della polizza, la Società paga (per le forme dotali « pagherà alla scadenza ») ai beneficiari ivi designati l'intero capitale assicurato per il caso di morte;

d) dopo il quinto anno dalla data di emissione della polizza la Società paga (per le forme dotali « pagherà alla scadenza ») ai beneficiari ivi designati l'intero capitale assicurato per il caso di morte aumentato dei premi relativi al capitale aggiuntivo versati dall'assicurato (L. 1 mensile per ogni L. 1000 di capitale assicurato in caso di morte).

Roma, addì 21 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni « Le Phenix »:

Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, ovvero, di un capitale pagabile a scadenza con facoltà di opzioni, in caso di vita dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, ovvero di un capitale pagabile a scadenza, con facoltà di opzioni, in caso di vita dell'assicurato.

Roma, addì 21 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione di cui una in sostituzione di analoga in vigore e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix »:

1) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

2) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

4) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 9 agosto 1927;

6) Condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee.

Roma, addì 21 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1955.

Scioglimento del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine e nomina di un commissario e di un vice commissario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, con allegato lo statuto della Unione nazionale per l'incremento delle razze equine;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 29 dicembre 1953, col quale venne costituito il Consiglio direttivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, per il triennio 1954-1956;

Visti gli ordini del giorno del Consiglio direttivo della U.N.I.R.E. in data 17 e 29 dicembre 1954, denuncianti l'impossibilità di efficiente attività del Consiglio stesso, che infatti non ha potuto provvedere nè alla formazione del bilancio preventivo per l'attività dell'ippica relativa all'anno 1955 nè alla predisposizione del relativo calendario;

Considerato il sopravvenuto arresto dell'attività ippica e la intervenuta chiusura degli ippodromi;

Viste le dimissioni rassegnate separatamente, a conferma del deliberato di cui ai citati ordini del giorno, dai consiglieri Argenton, Cacciari, De Sarlo, Mantovani ed Orlandi;

Ritenuto che, in conseguenza, l'attuale Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. non è in condizioni di svolgere e attuare i propri compiti;

Considerata la grave crisi dell'ippica, in atto esistente, e la conseguente necessità di adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, atti a porre tale attività in condizioni di sicuro svolgimento;

Che all'uopo si appalesa opportuna la nomina di un commissario straordinario all'U.N.I.R.E. per la temporanea gestione della medesima e per l'adozione di tutti i provvedimenti o proposte, atti anche al riordino dell'ippica;

Che è opportuno affiancare l'opera del commissario con la nomina di un vice commissario;

Decreta:

1. Il Consiglio direttivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, costituito con decreto Ministeriale 29 dicembre 1953, è sciolto.

2. Il gr. uff. Salvatore Spinelli è nominato commissario straordinario all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, per la temporanea gestione della medesima, con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e fino alla ricostituzione degli stessi.

Il commissario provvederà ad adottare e proporre ogni opportuno provvedimento atto ad attuare una migliore e più sicura disciplina dell'attività ippica, nel quadro delle moderne concezioni che la regolano anche negli altri Paesi, attraverso pure la revisione degli attuali ordinamenti dell'U.N.I.R.E. e degli Enti ippici da essa dipendenti.

3. Il gen. Giuseppe Pieche è nominato vice commissario alla U.N.I.R.E.

4. Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1955

Il Ministro: MEDICI

(72)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nardò (Lecce) di un mutuo di L. 7.810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(8)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 233, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) di un mutuo di L. 4.115.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità del personale insegnante delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si è provveduto alla pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale insegnante delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, secondo la situazione al 1° ottobre 1954.

Gli interessati potranno ricorrere al Ministero della pubblica istruzione, per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione di anzianità, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Argentina in località Isolotto del comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 20 settembre 1954, n. 443/1193 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Argentina, località Isolotto, in comune di Taggia (Imperia), della superficie di mq. 910,72, riportato in catasto dello stesso Comune al foglio XXV, mappale 576/½ ed indicato nella planimetria in data 24 settembre 1951-31 luglio 1953, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6140)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Roccasecca

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, n. 4283, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Roccasecca, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 7 febbraio 1958.

(6201)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (Rettifiche)

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1954 registro n. 50 Esercito, foglio n. 375.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come è qui di seguito indicato:

Decreto 19 maggio 1951 (405) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 21, pagina 3027).

BARONI Carlo fu Giovanni e di Re Caterina, da Legnano (Milano), classe 1920, caporale, 2° raggruppamento artiglieria di corpo d'armata. Rettifica: BARONI Carlo di Giacomo, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (507) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pagina 3565).

BUSIN Renato di Angelo e fu Beozzo Maria, da Villa Bartolomea (Vicenza), classe 1917, sottotenente artiglieria complemento, 30° raggruppamento artiglieria di corpo d'armata. La località di nascita è così rettificata: Villa Bartolomea (Verona).

Decreto 30 agosto 1952 (449) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44, pagina 4407).

CALDERONI Modesto fu Francesco, da Marzano Appio (Napoli), classe 1911, artigliere, 60° artiglieria « Granatieri di Savoia ». Rettifica: CALDARONE Modestino di Francesco e di Caldarone Maria Michela, da Marzano Appio (Caserta), ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (505) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pagina 3185).

CHINELLI Dorando di Giuseppe e di Bezzi Giannina, da San Martino (Ferrara), classe 1911, capitano medico, 258° ospedale da campo. Rettifica: CLIMELLI Dorando di Giuseppe e di Bezzi Giovannina, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (572) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pagina 3575).

DALLA TANA Dante di Alberto e di Cantarelli Adele, da San Pancrazio (Parma), classe 1922, sergente, 132° carrista. Rettifica: DALLATANA Dante di Alberto e di Cantarelli Adele, da San Pancrazio (Parma), classe 1916, ecc.

Decreto 27 dicembre 1952 (479) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 8, pagina 815).

DE PAOLIS Luigi di Francesco, da Napoli, classe 1910, sottotenente genio s. p. e., autogruppo Amara (*alla memoria*). Rettifica: DE PAULIS Luigi, ecc.

Regio decreto 4 agosto 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 111, pag. 9016).

DI PIETRO Angelino di Alfredo e di Gasparrini Giustina, da Carpi (Modena), fante 208° fanteria. Rettifica: DEPIETRI Angiolino di Alfredo e di Gasparini Giustina, da Carpi (Modena), classe 1915, ecc.

Decreto 10 febraio 1953 (496) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 13, pagina 1271).

FORTINI Ferdinando fu Robeto e fu Vadalà Angelina, da Napoli, classe 1918, tenente fanteria, 186° paracadutisti « Folgore ». Rettifica: FORTINI Ferdinando di Roberto, ecc.

Decreto 22 novembre 1953 (527) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 50, pagina 4002).

FOSSATI Sergio di Delfino e di Burzio Maria, da Ivrea (Aosta), classe 1914, caporal maggiore, 3° artiglieria celere. La concessione della croce al valor militare conferita al sunnominato per il fatto d'arme Marmarica (A. S.), 19 novembre-14 dicembre 1941, è annullata perchè, per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto analoga ricompensa al valor militare. (Decreto 10 febbraio 1953 (497) Bollettino ufficiale 1953, dispensa 11, pagina 1048).

Decreto 25 agosto 1953 (507) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pagina 3570).

GIANNANTONI Mario fu Giovanni e di Carli Letizia, da Cittaducale (L'Aquila), classe 1899, capitano fanteria complemento, XCIV battaglione coloniale. La località di nascita è così rettificata: Cittaducale (Rieti).

Decreto 27 dicembre 1953 (591) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 8, pagina 446).

LAZZARDI Giovanni Battista fu Giulio e di Groppelli Maria, da Frosinone, classe 1881, capitano artiglieria, 60° artiglieria « Granatieri di Savoia »: Rettifica: LATTANZI Giovanni Battista fu Giulio e di Grappelli Maria, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (505) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pagina 3208).

MENESSALE Vito di Rocco di Canterella Anna, da Scordia (Catania), classe 1917, lanciere, II gruppo lancieri « Firenze ». Rettifica: MINISSALE Vito, ecc.

Decreto 10 febbraio 1953 (492) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 15, pagina 1574).

MUNARO Gio. Mario fu Giuseppe, da San Pietro Intridogna (Verona), classe 1921, caporal maggiore, II gruppo alpini « Valle ». Rettifica: MUNARO Gio. Mario fu Giuseppe e di Colombaro Fortunata, da Vicenza, ecc.

Decreto 26 dicembre 1951 (435) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 4, pagina 508).

Decreto 12 ottobre 1953 (573) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 49, pagina 3901).

MUSCO Mario di Nazzareno e di De Renzo Lucia, da Ponza (Latina), classe 1912, tenente complemento, 5° bersaglieri. La concessione della croce al valor militare in favore di MUSCO Mario di Nazzareno, classe 1912, deve considerarsi annullata, perchè per gli stessi fatti d'arme cui ha partecipato durante il novembre 1940, l'ufficiale ha ottenuto la medaglia d'oro al valor militare (*alla memoria*).

Decreto 29 luglio 1949 (289) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pagina 2921).

PANNUCCIO Moderno fu Giuseppe e di Treazzo Teresa, da Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), classe 1917, artigliere, I artiglieria celere « Eugenio di Savoia ». Rettifica: PANUCCIO Moderno fu Giuseppe e di Creazzo Teresa, ecc.

Decreto 10 febbraio 1953 (493) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 15, pagina 1593).

PASQUALE Romeo fu Davide e di Bernardetto Ada, da Torino, classe 1922, caporale 186° fanteria « Folgore ». Rettifica: PASQUALE Romeo fu Dante e di Bernardello Ada, da Vicenza, ecc.

Decreto 25 luglio 1953 (505) Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pagina 3181).

TANZI Giuseppe di Alberto e fu Casalini Rosina, da San Secondo (Parma), classe 1920, artigliere, 512ª batteria da 20/35. Rettifica: TANZI Giuseppe di Umberto, ecc.

Decreto 9 ottobre 1951 (423) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 35, pagina 5112).

TROMBETTA Giuseppe di Giuseppe, da Subiaco (Roma), classe 1906, camicia nera, 98ª legione camicie nere d'assalto. Rettifica: La paternità è così rettificata: di Giovanni.

Decreto 18 dicembre 1952 (499) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 8, pagina 784).

TURRETTA Antonio di Davide, da Castano Primo (Milano), classe 1921, artigliere, 201° artiglieria motorizzato. Rettifica: TORRETTA Antonio di Davide e di Andreoni Maria, da Magnago (Milano), ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pagina 1171).

VECE Giuseppe di Giulio e di Carino Luisa, da Acerno (Salerno), classe 1916, lanciere, reggimento lancieri « Aosta » (*alla memoria*). Rettifica: VECE Giuseppe di Luigi e di Ciardella Teresa, da Magliano Vetere (Salerno), classe 1916, ecc.

Decreto 5 agosto 1951 (444) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 30, pagina 4483).

VEZZOLI Santo di Giacomo e di Ribolla Luara, da Calcio (Bergamo), classe 1921, cavalleggero, squadrone autoblindo del reggimento cavalleggeri « Lodi ». Rettifica: VEZZOLI Giacomo di Santo, ecc.

Decreto 27 novembre 1953 (535) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 8, pagina 501).

VILLANI Francesco di Gaetano e di Steduto Rosa, distretto Foggia, classe 1921, sottotenente fanteria complemento, 76° fanteria « Napoli ». Rettifica: La data del fatto d'arme è così rettificata: 17 luglio-1° agosto 1943.

Decreto 12 ottobre 1953 (573) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 49, pagina 3904).

ZANGROSSI Imerio di Arturo e di Spazzini Giuseppina, da Rodigo (Mantova), classe 1919, sergente, 132° artiglieria « Ariete ». Rettifica: La citazione del decreto e del Bollettino ufficiale è così rettificata: Decreto 30 agosto 1952 (448) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 35, pagina 3809).

Decreto 10 febbraio 1953 (496) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 13, pagina 1278).

DI MODICA Mariano di Giorgio, da Monteroso Almo (Lecce), capitano complemento, 12° bersaglieri. Rettifica: DI MODICA Mariano di Giorgio, da Monterosso Almo (Ragusa), ecc.

(6127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,70	646,25
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,83	646,50
» Milano	624,83	646,50
» Napoli	624,85	646 —
» Palermo	624,82	646,60
» Roma	624,82	646,625
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,83	—
» Venezia	624,82	646,20

Media dei titoli del 5 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	64,10
Id. 3,50 % 1902	61,40
Id. 5 % 1935	93,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91.375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,82
1 dollaro canadese . . . . . . » 646,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con sede in Telese (Benevento)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 250/2384 in data 18 dicembre 1954, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con sede in Telese (Benevento), deliberato dall'assemblea dei proprietari interessati in data 26 luglio 1953.

(6202)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Doria Luciano di Carlo, già esercente in Valenza Po, vicolo M. del Pero n. 14.

Tali marchi recavano il n. 507-AL.

(6166)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca commerciale « Gaetano Severino e C. », società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina (Avellino), da parte della Banca popolare dell'Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Avellino, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Altavilla Irpina (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta dell'8 luglio 1954;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 1° settembre 1954 e 19 settembre 1954 dalle assemblee dei soci della Banca commerciale « Gaetano Severino & C. », società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e della Banca popolare dell'Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Avellino;

Dispone:

Nulla osta alla incorporazione della Banca commerciale « Gaetano Severino & C. », società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina (Avellino) nella Banca popolare dell'Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Avellino, alle condizioni indicate nelle deliberazioni assembleari sopra richiamate.

La Banca popolare dell'Irpinia, società cooperativa a responsabilità limitata, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Altavilla Irpina (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(6165)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951-1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;
Veduta la graduatoria generale degli idonei, approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;
Veduta la nota in data 6 dicembre 1954, con la quale il comune di Arcevia ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Aristo Guizzardi al posto di medico condotto nella condotta di Castiglioni di detto Comune, per avere il detto medico, lasciato trascorrere i termini senza assumere servizio;
Ritenuto che il dott. Torelli Antonio di Giovanni ha diritto alla nomina al posto della condotta di Castiglioni di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Torelli Antonio di Giovanni è assegnatario della condotta medica di Castiglioni di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 17 dicembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(6122)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 ottobre 1954, numeri 43232 e 43233, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di Villanova Mondovì e Vottignasco sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Gallo dott. Bartolomeo: condotta comunale di Villanova Mondovì;

Buscalferri dott. Vincenzo: condotta comunale di Vottignasco.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 16 dicembre 1954

Il prefetto: TORRISI

(6113)

PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 10 settembre 1954, col quale vennero dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;
Considerato che le ostetriche Gambalonga Ester, Momi Giustina e Martin Fernanda hanno rinunciato alla nomina a titolari delle condotte loro assegnate;
Vista la graduatoria del concorso predetto;
Visto l'ordine di preferenza, col quale le sedi a concorso sono state richieste;
Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 6374 del 10 settembre 1954, sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le condotte sottoindicate:

1) Fracasso Cornelia: condotta di Venezia (Sant'Erasmo);
2) Momi Giustina: condotta di Venezia (Burano);
3) Caoduro Ida: condotta di Caorle (frazione di San Giorgio, Cavanella e Tezzon).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 15 dicembre 1954

p. *Il prefetto*: DE LORENZO

(6193)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 70474 del 29 novembre 1954, con il quale il dott. Antonio Guidi veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Caldine (Fiesole);
Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;
Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;
Atteso che il dott. Umberto Zingoni, 11° classificato, ha chiesto la condotta di Caldine (Fiesole) ma vi ha rinunciato come da dichiarazione agli atti di questo ufficio;
Atteso che il dott. Renzo Wiechman, 12° classificato, ha chiesto la succitata condotta;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 70474 del 29 novembre 1954, il dott. Renzo Wiechman, domiciliato a Firenze, via Torre del Gallo n. 15, è dichiarato vincitore della condotta di Caldine (Fiesole).

Il sindaco di Fiesole è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 13 dicembre 1954

p. *Il prefetto*: ACCATINO

(6111)

PREFETTURA DI PIACENZA

Esito del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 31783 in data 10 dicembre 1953, col quale venne indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza;

Visti i verbali dei lavori dell'apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340/3/8699 in data 25 agosto 1954, dai quali risulta che il dott. Lelio Bricchetto fu Luigi, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo con punti 122,50 su 200 nell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Ritenuto regolare il procedimento seguito dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Lelio Bricchetto fu Luigi è dichiarato vincitore del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Piacenza, addì 15 dicembre 1954

Il prefetto: OTTAVIANO

(6109)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 16943 in data 16 luglio 1954 con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Ritenuto che il posto della condotta veterinaria di Tursi è rimasto vacante in seguito alla mancata assunzione del servizio da parte del vincitore ed alle successive rinunzie dei dottori Licursi Mario, De Pinto Francesco e Jovane Rizieri;

Considerato che al posto resosi vacante va assegnato un altro concorrente idoneo che segue, in ordine, nella graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 16943, in data 16 luglio 1954, ed in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sarno Salvatore, che occupa il nono posto nella sopracitata graduatoria di merito, viene assegnato alla condotta veterinaria di Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 17 dicembre 1954

Il prefetto: RIGUCCI

(6144)

PREFETTURA DI VERONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i precedenti decreti in data 17 maggio 1954, n. 14239 e n. 14240, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1953 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche comunali di Verona (frazione Parona e frazione Quinto), Dolcè e Roverchiara sono rimaste vacanti di titolare a seguito della rinuncia o della opzione per altra sede delle rispettive vincitrici, precedentemente designate e che, pertanto è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinunzia, di accettazione e di opzione delle concorrenti per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Bidi Luisa: Verona (frazione Parona);
2) Ferrari Rosa: Verona (frazione Quinto);
3) Molegaro Lidia: Dolcè;
4) Toninello Giuseppina: Roverchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 7 dicembre 1954

Il prefetto: BIANCOROSSO

(6194)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 22225 in data 19 agosto 1954, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con cui si sono dichiarati i vincitori del concorso su menzionato;

Vista la nota di rinunzia del vincitore della condotta di Ponteceno di Bedonia;

Considerato che per la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di un altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Storti Pietro è designato a ricoprire la condotta medica di Ponteceno di Bedonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 9 dicembre 1954

Il prefetto: SPASIANO

(6112)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.